




Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO



*Roma*

Alla Soprintendenza  
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per  
la città metropolitana di Bologna e le  
province di Modena, Reggio Emilia e  
Ferrara

[mbae-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbae-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretariato regionale per l'Emilia

[mbae-sr-ero@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbae-sr-ero@mailcert.beniculturali.it)

**OGGETTO: Progetto per l'ampliamento delle Gallerie di Arte Moderna di Palazzo dei Diamanti a Ferrara.**

**Atto di direzione dell'attività del dirigente responsabile, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001, oltre che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 23 gennaio 2016, n. 44.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, ed in particolare l'articolo 9;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, ed in particolare la Parte Seconda (*Beni culturali*), il Titolo I (*Tutela*), il Capo III (*Protezione e conservazione*), la Sezione I (*Misure di protezione*), l'articolo 20, comma 1 e l'articolo 21;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, ed in particolare l'articolo 4 e l'articolo 16, comma 1, lettera e), a termini del quale:

*"I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:*

[omissis]

*e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, ...";*

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;*

VISTO il DM 23 gennaio 2016, n. 44, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, a termini del quale:

*"Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo...";*

VISTA la dichiarazione di importante interesse storico ed artistico emanata, ai sensi della L. 20 giugno 1909, n. 364, con riguardo a Palazzo dei Diamanti, già Sigismondo d'Este, e notificata in data 1° settembre 1914;

## PREMESSO CHE

Fin dai primi documenti teorico - metodologici che hanno indirizzato l'azione di tutela in Italia, il tema delle aggiunte e delle nuove destinazioni d'uso in relazione ad edifici "di interesse storico, archeologico ... o artistico" è stato oggetto di chiare indicazioni. Basti por mente, in proposito, alle direttive di seguito riportate:

### **a) 1883 Prima carta del Restauro italiana, costituita dal Voto del IV Congresso degli Ingegneri e degli Architetti italiani**

1° - *"I monumenti architettonici, quando sia dimostrato incontrastabilmente la necessità di porvi mano, debbono piuttosto venire consolidati che riparati, piuttosto riparati che restaurati; ed in ogni modo si devono col massimo studio scansare le aggiunte e le rinnovazioni"*.

2° - Le eventuali "aggiunte o rinnovazioni" sono comunque ritenute ammissibili solo se "assolutamente indispensabili per la solidità dell'edificio o per altre cause gravissime e invincibili";

la carta prosegue chiarendo che "nel caso riguardino parti...non più esistenti o delle quali manchi la conoscenza sicura della forma primitiva, le aggiunte o rinnovazioni si devono compiere nella maniera nostra contemporanea, avvertendo che nell'apparente prospettiva le nuove opere non urtino troppo con l'aspetto del vecchio edificio";

### **b) 1931 - Carta di Atene**

"II - ... La Conferenza raccomanda di mantenere, quando sia possibile, la occupazione dei monumenti che ne assicura la continuità vitale, purché tuttavia la moderna destinazione sia tale da rispettarne il carattere storico ed artistico.

[omissis]

VII - La Conferenza raccomanda di rispettare nella costruzione degli edifici il carattere e la fisionomia della città ... il cui ambiente deve essere oggetto di cure particolari. Uguale rispetto deve aversi per talune prospettive particolarmente pittoresche";

### **c) 1931 - Carta Italiana del Restauro (Norme per il restauro dei monumenti - Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti, pubblicate sul Bollettino d'Arte nel gennaio del 1932)**

"4) che nei monumenti che possono dirsi viventi siano ammesse solo quelle utilizzazioni non troppo lontane dalle destinazioni primitive, tali da non recare negli adattamenti necessari alterazioni essenziali all'edificio.

[omissis]

7) che nelle aggiunte che si dimostrassero necessarie, o per ottenere il consolidamento, o per raggiungere lo scopo di una reintegrazione totale o parziale, o per la pratica utilizzazione del monumento ... il criterio essenziale da seguirsi debba essere ... quello di limitare tali elementi nuovi al minimo possibile...";

### **d) 1938 - Istruzioni per il restauro dei Monumenti (emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, allora competente per l'attività di tutela)**

"3) nel restauro dei monumenti e delle opere d'arte è tassativamente da escludersi ogni opera di completamento o di ripristino o comunque l'aggiunta di elementi che non siano strettamente necessari per la stabilità, la conservazione e la comprensione dell'opera.";

### **e) 1964 - Carta di Venezia**

*“Articolo 5. – La conservazione dei monumenti è sempre favorita dalla loro utilizzazione in funzioni utili alla società: una tale destinazione è augurabile, ma non deve alterare la distribuzione e l’aspetto dell’edificio. Gli adattamenti pretesi dall’evoluzione degli usi e dei costumi devono dunque essere contenuti entro questi limiti.*

*Articolo 6. – La conservazione di un monumento implica quella delle sue condizioni ambientali ... verrà inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione e utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e colori”;*

**f) 1972 – Carta del Restauro (circolare 117/1972 del Ministero della Pubblica Istruzione)**

*“ ... articolo 6. - ... sono proibiti indistintamente, per tutte le opere d’arte di cui agli articoli 1, 2 e 3:*  
[omissis]

*4) alterazione delle condizioni accessorie o ambientali con le quali è arrivata sino al nostro tempo l’opera d’arte, il complesso monumentale o ambientale; il complesso d’arredamento, il giardino, il parco, ecc. ...*

*Art. 7 – “In relazione ai medesimi fini di cui all’articolo 6 e per tutte indistintamente le opere di cui agli articoli 1, 2, 3, sono ammesse le seguenti operazioni o reintegrazioni:*

*1) aggiunte di parti accessorie in funzione statica o reintegrazione di piccole parti storicamente accertate ...”*

*Allegato b – Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici: “... allo scopo di assicurare la sopravvivenza dei monumenti, va inoltre attentamente vagliata la possibilità di nuove utilizzazioni degli antichi edifici monumentali, quando queste non risultino incompatibili con gli interessi storico – artistici. I lavori di adattamento dovranno essere limitati al minimo, conservando scrupolosamente le forme esterne ed evitando sensibili alterazioni all’individualità tipologica, all’organismo costruttivo e alla sequenza dei percorsi interni”;*

Inoltre, la stessa **Convenzione di Faro, sottoscritta dall’Italia il 27 febbraio 2013**, e di prossima ratifica da parte del Parlamento, sancisce, all’articolo 10, che:

*“Per utilizzare pienamente il potenziale dell’eredità culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le parti si impegnano a:*

[omissis]

*e) accertarsi che queste politiche rispettino l’integrità dell’eredità culturale senza comprometterne i valori intrinseci”.*

Tutte le suddette indicazioni metodologiche, pur tenendo conto dei necessari aggiornamenti, convergono sostanzialmente nel seguente principio a tutt’oggi pienamente valido e condivisibile:

**i processi di trasformazione che da sempre costituiscono caratteristica peculiare delle architetture quali contesti viventi dell’esistere umano debbono tuttavia essere rigorosamente governati in modo da assicurare la conservazione di quei valori espressi anche dalla forma delle dette architetture che costituiscono il presupposto del loro riconoscimento quali ‘monumenti’ e che risultano assolutamente prioritari rispetto alle esigenze derivanti dall’uso.**

Pertanto, ogni ampliamento spaziale richiesto dalle mere esigenze derivanti dalla destinazione d’uso e non strettamente dettato da imprescindibili necessità di conservazione e sicurezza, dovrà essere attuato senza apportare significative variazioni ai complessi monumentali interessati, che dovranno essere salvaguardati tanto nella configurazione, anche prospettica, della spazialità architettonica, che nel rapporto esistente tra spazio edificato e spazi aperti di pertinenza.

## CONSIDERATO CHE

la destinazione del complesso monumentale del Palazzo dei Diamanti di Ferrara a fini museali ed espositivi è storicizzata fin dalla prima metà dell’Ottocento, quando detto complesso divenne

prima sede della Pinacoteca Municipale (dal 1836) e poi (dal 1847) anche sede di mostre temporanee;

la dichiarazione di importante interesse storico ed artistico emanata, ai sensi della L. 20 giugno 1909, n. 364, con riguardo a Palazzo dei Diamanti, già Sigismondo d'Este, e notificata il 1° settembre 1914, ha pertanto sancito l'importanza del monumento in una fase in cui in esso era già presente la destinazione a sede espositiva, sia permanente che temporanea;

la Direzione della Galleria d'arte moderna e contemporanea con sede nel Palazzo ha più volte segnalato la necessità di usufruire di ulteriori spazi espositivi per l'organizzazione dei propri eventi ed ha suggerito, a tale fine, la possibilità di spostare la Pinacoteca Nazionale Ferrarese dalla sede storica di Palazzo dei Diamanti al Castello Estense, ipotesi rispetto alla quale codesta Soprintendenza ha già espresso il proprio contrario avviso con nota del 5 luglio 2017 n. 15434;

tra gli interventi post-sisma è stata valutata, da codesta Soprintendenza e dall'allora Direzione Regionale, la possibilità di rivedere il passaggio temporaneo al piano terra tra le ali del palazzo a garanzia del collegamento delle aree espositive destinate alla Galleria d'arte moderna e contemporanea e la realizzazione di un autonomo spazio espositivo da realizzare nel giardino retrostante;

sin dagli anni '80 del Novecento si è cercato di realizzare, senza tuttavia che ad oggi tale progetto sia stato portato a compimento, il cosiddetto "quadrivio rossettiano" quale polo culturale da sviluppare nei palazzi tra Corso Ercole I d'Este e Corso Porta Mare/Corso Biagio Rossetti, valorizzando dunque non solo il Palazzo dei Diamanti ma anche i palazzi Turchi di Bagno, Prosperi Sacrati e la caserma Bevilacqua, scelta strategica riconfermata da questo Ministero con l'accordo PUVAT del 2015 con i Ministeri degli Interni e della Difesa e il Comune di Ferrara;

#### **RILEVATO CHE**

la suddetta valorizzazione del "quadrivio rossettiano", di grande valenza culturale e urbanistica, non ha ancora avuto pieno compimento, risultando alcuni edifici pubblici ancora inutilizzati;

il Comune di Ferrara ha pubblicato, nel febbraio del 2017, il concorso internazionale con – Concorso di progettazione in n. 2 gradi – per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativamente all'ampliamento "Galleria d'Arte Moderna di Palazzo dei Diamanti a Ferrara";

in data 28 luglio 2018 è stato proclamato il vincitore del concorso;

in data 13 agosto il Comune di Ferrara ha presentato a codesta Soprintendenza il progetto definitivo nel quale sono previste – oltre agli interventi di restauro e rifunzionalizzazione di tutto il piano terra del palazzo dei Diamanti per dotare le sale espositive di un adeguato servizio di aule didattiche, *bookshop* e caffetteria – anche le opere per la realizzazione dell'ampliamento degli spazi espositivi nell'area verde retrostante, in contiguità con il Palazzo, oltre che per la realizzazione del percorso di collegamento delle due ali;

il comune di Ferrara, a seguito di richieste di integrazioni da parte di codesta Soprintendenza, ha sospeso il procedimento di approvazione del progetto, stante la necessità di rivedere la soluzione impiantistica presentata per la parte di progetto che riguarda l'ala storica al piano terra;

#### **RILEVATO DI CONTRO CHE**

il progetto di edificazione di un padiglione nello spazio retrostante il monumento costituirebbe una oggettiva modificazione, in termini deteriori, del reciproco rapporto visuale fra Palazzo e spazio verde di pertinenza nonché della relazione tipologica fra questi due contesti, entrambi oggetto di tutela, sia in sé che nella propria relazione, ormai storicamente consolidata;

l'edificazione di detto padiglione non può essere considerata un intervento a carattere di reversibilità, dal momento che l'edificio, progettato per essere sede permanente di mostre di arte contemporanea, sarebbe da realizzarsi con adeguate fondazioni e struttura in cemento armato e lo stesso concetto di "architettura reversibile" appare una contraddizione in termini in ragione dell'utilizzazione stabile cui il nuovo volume è destinato;

in ragione di quanto finora esposto

### DISPONE

che il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ferme restando le necessità di approfondimento già avanzate in merito agli interventi interni al Palazzo, esprima parere negativo, con richiesta di revisione, per la parte del progetto presentato che inerisca alla realizzazione dei nuovi volumi, i quali, per quanto sopra esposto, si ritengono non compatibili con le esigenze di tutela del complesso monumentale, considerato in sé e nei suoi rapporti spaziali e percettivi, per come storicamente sedimentato. Infatti l'approvazione del progetto, così come presentato, comporterebbe il prevalere della sua funzione di 'contenitore' a scapito del suo valore di 'documento'. Con conseguente pregiudizio per la conservazione dell'immagine attuale (e consolidata) del monumento, che è oggetto di tutela, come si rileva dal provvedimento vincolo e dal relativo atto di notifica, già a termini dell'articolo 14 della L. n. 364/1909, ed oggi a termini dei corrispondenti articoli 20 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004. Le necessità di nuovi spazi per fare fronte alle accresciute esigenze espositive, nonché il ripristino dell'anularità del percorso di visita, dovranno pertanto trovare diversa soluzione:

1. il ripristino dell'anularità del percorso, esistente in antico (così come rappresentato nella vista prospettica del Bolzoni del 1747) potrà avvenire - previa ulteriori indagini archeologiche - anche per mezzo della realizzazione di un collegamento ipogeo tra le due ali, anche al fine, nell'ordine, di rimuovere le strutture temporanee (non compatibili con il decoro del complesso stesso) che attualmente consentono di passare da un lato all'altro del complesso senza essere del tutto esposti agli agenti atmosferici e di non alterare gli equilibri esterni dell'armonico rapporto tra edificato storico e spazio aperto di pertinenza. Infatti, stante la considerazione che tale percorso non dovrà avere (anche) destinazione espositiva ma unicamente distributiva, si rammenta che l'applicazione di aggiornate tecnologie ha consentito, anche a Ferrara, la realizzazione di volumi sotterranei, nonostante la presenza di falda superficiale;

2. il reperimento di spazi supplementari per mostre di grandi dimensioni potrà attuarsi attraverso il restauro e la riutilizzazione di edifici di proprietà comunale o altri enti pubblici posti nel Quadrivio e quindi logisticamente utilizzabili come sede distaccata e prossima al Palazzo dei Diamanti (quali ad es. Palazzo Prospero Sacrati o la Caserma Bevilacqua), anche con la riattivazione di eventuali accordi interistituzionali, al fine di portare a compimento la valorizzazione del "quadrivio rossettiano" e delle funzioni espositive del Palazzo dei Diamanti senza alterare il pregiatissimo contesto spaziale, ed anzi perseguendo contemporanee azioni di conservazione e salvaguardia dei beni tutelati, sia a scala del singolo edificio che a scala del contesto urbano.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gino Famiglietti

